



IUSTITIA IN VERITATE

ASSISTENZA DIRITTI LESI

STATUTO

1. COSTITUZIONE - SEDE

1.1. Ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 36 e ss c.c. è costituita una associazione sociale non riconosciuta, denominata **Iustitia in Veritate** (siglabile IIV). L'Associazione assumerà la natura e la conseguente indicazione di Organizzazione Non Lucrativa appena ottenuta l'iscrizione nel relativo registro, senza bisogno di alcuna modifica statutaria.

1.2. L'associazione ha sede nel Comune di Milano, Corso Venezia 40, presso lo Studio Legale Boretti.

1.3. L'Associazione Iustitia in Veritate potrà aprire rappresentanze e nominare delegati in Italia e all'estero con delibera del Consiglio di Direttivo, mentre la sede potrà essere spostata dal Comune di Milano con delibera dell'Assemblea e potranno essere istituite filiali in Italia o all'Estero. Con le maggioranze previste potrà essere spostata la sede fuori dalla Provincia di Milano.

2. SCOPO – OGGETTO – ATTIVITA'

2.1. L'Associazione Iustitia in Veritate si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale operando in favore della persona umana quale soggetto considerato come sinodo di materialità e spiritualità.

2.2. L'Associazione Iustitia in Veritate nasce quindi dalla sensibilità nella convinzione che ogni uomo ha bisogno di essere tutelato nella sua ricerca della verità e, a tal fine, si propone la gestione di azioni e attività di promozione sociale, con particolare riferimento alla conoscenza e alla cultura del rispetto delle libertà fondamentali dell'individuo, specialmente a tutela del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, con particolare riferimento alla confessione cattolica, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

2.3. Con tale intento l'Associazione Iustitia in Veritate si prefigge di approfondire, tutelare, diffondere e far percepire a ogni uomo le valenze giuridiche, teologiche, antropologiche e costruttive dei principi di giustizia e verità fondati sul magistero cristiano e cattolico.

2.4. Per tali fini, l'Associazione Iustitia in Veritate coltiva una particolare attenzione a mettere in evidenza gli snodi del cammino dell'umanità in cui viene compromesso è il desiderio di giustizia e verità dell'uomo a qualunque cultura, razza e religione appartenga.

2.5. L'Associazione Iustitia in Veritate si propone quindi di sostenere opere di particolare rilevanza religiosa, filosofica e culturale che contribuiscano a tali scopi e, in particolare, di assistere e tutelare i soggetti lesi nei propri diritti fondamentali radicati nel cuore dell'uomo secondo i principi del diritto naturale, promuovendo l'educazione e la cultura del rispetto della



IUSTITIA IN VERITATE

ASSISTENZA DIRITTI LESI

libertà di espressione e di fede e di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'osservanza dei principi cardine dei diritti dell'uomo.

2.6. L'Associazione Iustitia in Veritate si propone quindi anche l'obiettivo di far comprendere l'importanza del rispetto delle Libertà fondamentali dell'essere umano, tutelando ogni forma di lesione a tali diritti fondamentali in ogni sua estrinsecazione e risvolto sociale.

2.7. L'Associazione Iustitia in Veritate ha l'intento di assicurare a tutti gli associati la miglior assistenza possibile attraverso l'impegno dei soci medesimi, in tutte le forme dalla legge consentite, anche per tramite di raccolte fondi e sottoscrizioni pubbliche.

2.8. L'Associazione Iustitia in Veritate non ha scopo di lucro e non divide utili neppure in modo indiretto. Tutte le plusvalenze eventualmente prodotte ai sensi dell'art. 37 c.c. e ai sensi dell'art. 10 comma 1°, lettera e) confluiscono nel fondo comune vincolato allo scopo, al netto dei rimborsi e delle spese. Le quote associative non sono trasmissibili per atto tra vivi o mortis causa e sono rese dai soci a fondo perduto.

2.9. L'Associazione Iustitia in Veritate potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compra-vendite e le permutate di beni mobili o immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di contratti, la richiesta di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e/o altre garanzie equivalenti. Nei limiti del presente statuto e delle leggi che disciplinano ogni singola materia o settore culturale, l'associazione potrà compiere qualsiasi iniziativa o intrapresa anche strumentale al raggiungimento dei suoi scopi e al conseguimento dell'oggetto sociale, come, a titolo di esempio:

- a) La promozione della cultura giuridica e in generale in ogni sua forma e la sua diffusione attraverso biblioteche, librerie, manifestazioni, convegni, incontri di studio con la gestione di tutti i servizi connessi.
- b) La promozione di attività didattiche, scambi, incontri, stages, soggiorni con finalità di studio e culturali docenti, studenti e personalità in ogni campo culturale e sociale sia in Italia che all'estero, anche mediante la stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati.
- c) L'organizzazione di attività, di iniziative di carattere culturale quali: spettacoli musicali, teatrali e cinematografici, mostre e fiere, incontri, dibattiti, presentazioni e seminari.
- d) Joint venture, associazioni con enti pubblici o privati o associazioni anche no profit.
- e) Promozione o istituzione di fondazioni o comitati.
- f) Pubblicazione di libri, riviste, giornali e prodotti editoriali in genere, su supporto cartaceo, informatico o su altro idoneo mezzo tecnologico, anche avvalendosi della rete internet, nel rispetto delle riserve di legge e delle eventuali necessarie autorizzazioni.
- g) Realizzazione di monografie, articoli, documenti multimediali anche sotto forma digitale (CD/DVD).



IUSTITIA IN VERITATE

ASSISTENZA DIRITTI LESI

- h) Organizzazione e/o direzione di convegni, concorsi, teleconferenze e/o in qualsiasi forma consentita dalla tecnologia, la gestione di radio, tv, canali e siti web tematici, la promozione di attività letterarie e culturali, quali indire premi, bandi, concorsi e realizzare spazi di critica culturale.
- i) Organizzazione di mostre, eventi turistici.
- j) Compimento di ogni altra attività o intrapresa necessaria od opportuna per il raggiungimento dello scopo.
- k) Collaborare insieme ad altre associazioni, cooperative, società, organismi e movimenti, sia nella promozione di iniziative culturali e sociali, sia nella gestione di luoghi e strutture conformi a conseguire gli scopi sociali dell'associazione stessa.

2.10. L'Associazione Iustitia in Veritate mantiene ed estende i contatti con le istituzioni, associazioni no profit, enti, comunità, società e aziende e gli ambienti di lavoro o di spettacolo, ove occorra anche mediante procuratori o delegati opportunamente scelti fra i soci e incaricati.

3. SOCI

3.1. Possono essere soci dell'Associazione Iustitia in Veritate persone fisiche che ne condividano e ne accettino scopi, oggetto, modi di attuazione e disposizioni o regole organizzative interne, senza distinzione di nazionalità, sesso, religione, convinzioni personali, appartenenza politica, censo, razza, condizione economica che ne facciano domanda e la cui domanda sia stata accettata.

Possono essere soci anche associazioni, fondazioni o enti collettivi. Possono far parte dell'associazione le persone che possiedano i requisiti morali e culturali e che siano interessate a sostenere e sviluppare gli scopi dell'associazione, senza nessuna esclusione soggettiva.

3.2. Le domande di iscrizione devono essere presentate al Presidente della Associazione e devono contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali del richiedente.

3.3. Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio direttivo all'unanimità. L'accettazione o il rifiuto della domanda sono comunicate al richiedente, anche tramite posta elettronica.

3.4. Con l'accettazione è ordinata l'iscrizione del richiedente nel libro soci e il socio dovrà corrispondere la quota associativa. Con il rigetto della domanda, l'associazione si impegna a distruggere i dati personali del richiedente.

3.5. Non sono consentite o previste categorie temporanee o differenziate di soci e ciascun socio ha individualmente l'elettorato attivo e passivo e il diritto di partecipare in condizioni paritarie alla vita dell'Associazione.

4. RETRIBUZIONE - RIMBORSI



IUSTITIA IN VERITATE

ASSISTENZA DIRITTI LESI

4.1 L'Associazione si basa sul lavoro degli associati.

4.2 La eventuale liquidazione di compensi agli organi amministrativi è deliberata dall'Assemblea. In tal caso la liquidazione del compenso potrà avvenire solo nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 10, comma 6°, lettera c) del D. Lgs n° 460/97.

4.3 Il Consiglio Direttivo può stabilire un compenso per gli associati che si dedichino a tempo pieno o parziale all'Associazione Iustitia in Veritate. In ogni caso il compenso non può essere superiore al netto mensile previsto per le corrispondenti mansioni di lavoratori dipendenti nei CCNL relativi a settori analoghi o corrispondenti in vigore nel tempo. Il riferimento al CCNL avviene esclusivamente per parametrare il compenso e senza trasformare il rapporto di socio lavoratore in dipendente. L'accertamento di mansioni e settori di riferimento è esclusivamente rimessa al Consiglio Direttivo.

4.4 Il Consiglio Direttivo liquida il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione e può deliberare il rimborso delle spese anticipate da parte dell'associato solo ove le riconosca rese nell'interesse dell'Associazione.

4.5 L'assunzione di eventuali dipendenti è regolata dalla disciplina legale e dai CCNL di categoria fermo restando il limite previsto dall'art. 10, comma 6°, lettera e) del D. Lgs n° 460/97

5. DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA

5.1. L'associato, diffidato dal Presidente dell'Associazione, decade se:

" non provvede nei successivi trenta giorni al versamento delle quote sociali o ad estinguere i debiti contratti con l'Associazione o con altri soci per motivi attinenti l'Associazione;

" non partecipa alla vita associativa senza giustificato motivo; " non partecipa alle assemblee senza giustificato motivo. "

5.2. Il socio è escluso, se

" sottoposto a procedimento penale per reati che comportino una pena edittale superiore ai tre anni di reclusione;

" sottoposto a procedimento penale o amministrativo per reati incompatibili con lo scopo dell'Associazione;

" sottoposto come amministratore o come imprenditore a procedura concorsuale; " non si uniforma alle regole interne dell'Associazione;



IUSTITIA IN VERITATE

ASSISTENZA DIRITTI LESI

" non accetta disposizioni, direttive, delibere legittimamente date dagli organi associativi; " ostacola, rende faticosa o difficile o impedisce la gestione e l'attività dell'Associazione;

" impedisce il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

" danneggia dolosamente i beni e le attività dell'Associazione."

5.3. La decadenza e/o l'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, su relazione motivata dal Presidente dell'Associazione, a maggioranza assoluta. La decadenza e/o l'esclusione non può essere pronunciata se non dopo aver contestato all'associato i motivi di decadenza e/o esclusione e averlo invitato a far avere le sue osservazioni o difese nei cinque giorni successivi dal ricevimento delle contestazioni. Nello stesso termine, l'associato può chiedere di essere ascoltato in una udienza avanti al Consiglio Direttivo. In tal caso il Consiglio Direttivo è convocato nei successivi venti giorni.

Decorsi i termini a difesa o sentito l'associato il Consiglio Direttivo delibera. La delibera dovrà essere succintamente motivata e tener conto delle eventuali difese o giustificazioni se presentate.

Ove il Consiglio Direttivo deliberi la decadenza e/o l'esclusione, disporrà per la cancellazione dell'associato dal libro soci. La delibera dovrà essere comunicata per scritto.

5.4. Nel caso di decadenza o esclusione tutti i dati personali dell'associato saranno automaticamente distrutti.

5.5. La decadenza e/o l'esclusione non impediscono la ripresentazione della domanda di associazione ove siano venute meno le ragioni di decadenza o esclusione.

5.6. Ciascun associato può recedere in qualsiasi momento dall'associazione, presentando comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione senza bisogno di motivazione.

5.7. Gli associati decaduti, esclusi o receduti non hanno alcun diritto nei confronti dell'Associazione e del suo patrimonio e non hanno alcun diritto alla liquidazione della quota associativa dismessa.

Rimangono viceversa obbligati per i debiti assunti verso l'Associazione o gli associati dell'Associazione per motivi associativi per l'anno in corso, conseguentemente se il recesso non viene comunicato entro il 31.12 dell'anno in corso l'associato resta obbligato verso l'Associazione anche per il successivo anno.

6. ASSOCIATO ONORARIO

L'Assemblea può conferire la qualifica di associato onorario a coloro che abbiano particolari benemerienze con riferimento agli scopi e all'oggetto dell'Associazione. La qualifica di associato onorario non conferisce diritti od obblighi associativi salvo quello di essere



IUSTITIA IN VERITATE

ASSISTENZA DIRITTI LESI

indicato quale associato onorario e di potersi fregiare del titolo. L'associato onorario può essere invitato ad assistere a manifestazioni, eventi, conferenze ed ad ogni altra attività pubblica dell'Associazione.

7. ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente della Associazione;
- d) Segretario
- e) Tesoriere.

8. ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

8.1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è convocata dal Presidente dell'Associazione ogni volta che lo ritiene necessario od opportuno. La convocazione può avvenire anche su richiesta di tre Consiglieri o da cinque soci. La convocazione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta, salvo giusta causa. In assenza o inattività del Presidente, l'Assemblea è convocata dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

8.2. La comunicazione della convocazione deve essere spedita ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, e deve contenere l'ordine del giorno con specificazione delle questioni sulle quali l'Assemblea è chiamata a deliberare, il giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea e gli stessi dati per l'eventuale seconda convocazione.

8.3. La convocazione potrà avvenire in qualsiasi altro sistema di comunicazione scritta anche informatica quale la posta elettronica o messaggio anche per via telefonica.

8.4. L'Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del documento contabile.

8.5. I compiti dell'Assemblea sono:

- a) dare le direttive generali di indirizzo dell'Associazione e o modificarle nei limiti dello scopo e dell'oggetto associativo;
- b) approvare le modifiche statutarie e il trasferimento della sede o l'apertura di filiali;
- c) approvare il bilancio o il documento contabile o il documento economico preventivo e consuntivo;



IUSTITIA IN VERITATE

ASSISTENZA DIRITTI LESI

- d) discutere e approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;
- e) approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- f) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- g) deliberare la messa in liquidazione o lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale, nel rispetto dell'art. 10, comma 1° lettera f) del D. Lgs 460/97;
- h) deliberare incorporazioni, fusioni, scissioni e ogni tipo di atto straordinario con le maggioranze definite dal codice civile;
- i) giudicare delle decadenze ed esclusioni dei soci come giudice di revisione;
- j) assumere ogni altra decisione sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- k) assumere ogni altra decisione per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

8.6. I documenti contabili e/o i bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati almeno dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea.

9. DELIBERAZIONI DELL' ASSEMBLEA

9.1. L'assemblea in prima convocazione è valida con la presenza di tanti associati quanti rappresentano la metà più uno e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche in giorno successivo a quello fissato per la prima.

9.2. Le assemblee indette per l'elezione degli organi dell'Associazione, sono valide, anche in seconda convocazione, se è presente almeno la metà più uno degli associati.

9.3. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza degli associati presenti.

9.4. Le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto o alla messa in liquidazione e nomina dei liquidatori, alla devoluzione del patrimonio dell'associazione, debbono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole del 70% degli associati.

9.5. Ove venga riconosciuta la natura di associazione ONLUS, lo scopo e l'oggetto fissati nel presente statuto non possono formare oggetto di delibera assembleare a maggioranza e possono essere cambiati solo con l'accordo di tutti gli associati nel rispetto del D. Lgs 460/97.

9.6. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano. Il Presidente chiama a fungere da segretario un associato. Il Presidente verifica il quorum. Ciascun associato non può avere più



IUSTITIA IN VERITATE

ASSISTENZA DIRITTI LESI

di cinque deleghe da parte di altri associati. Le deleghe devono essere in forma scritta e firmate. Il Presidente accerta la regolarità delle deleghe e la dichiara.

Le votazioni sono per alzata di mano. Il voto può avvenire anche a distanza o per scritto a condizione che sia possibile accertare la riferibilità del voto e l'esatto contenuto della manifestazione di volontà dell'associato. I voti scritti devono essere e rimanere allegati al verbale.

Su decisione dell'assemblea possono essere adottate altre forme di voto purché forniscano le stesse garanzie di trasparenza.

Non è ammesso il voto segreto, salva espressa volontà dell'Assemblea.

9.7. Per ogni assemblea è redatto, anche in un momento successivo sulla base di registrazioni o appunti, un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea che viene inserito con gli allegati nel libro dei verbali dell'Assemblea, tenuto dal Segretario del Consiglio Direttivo.

10. IL PRESIDENTE e IL CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1. L'Associazione è amministrata dal Presidente, nominato dall'Assemblea. Il primo Presidente è nominato nell'atto costitutivo e rimane in carica per cinque anni.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza anche legale dell'Associazione. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti.

Il Presidente ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché gli specifici incarichi attribuitegli dall'Assemblea.

Provvede insieme al Tesoriere, in forma disgiunta tra loro, ad emettere e negoziare titoli di pagamento, aprire e chiudere conti correnti bancari.

Tiene i rapporti con i professionisti dell'Associazione.

Tiene i contatti e le relazioni istituzionali nei confronti dei terzi.

In caso di impedimento o assenza, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente ha l'incarico di compiere tutte le operazioni necessarie ed opportune per ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel registro delle ONLUS.



IUSTITIA IN VERITATE

ASSISTENZA DIRITTI LESI

10.2. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea con funzioni esecutive ed è composto da almeno tre membri tra cui il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo, è composto da tre membri e rimane in carica per cinque anni.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario e consultabili da tutti gli associati.

10.3. Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario od opportuno e almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, in caso di parità di voti il voto del Presidente determinerà la maggioranza.

10.4. I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c. predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta;
- d. predisporre annualmente i bilanci o il documento economico preventivo e consuntivo;
- e. deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- f. deliberare la richiesta di Contributi e di Finanziamenti agevolati e la loro accettazione;
- g. proporre all'approvazione dell'Assemblea il regolamento interno o modifiche allo statuto;
- h. tutte le deliberazioni non riservate ad altri organi specifici dell'Associazione;
- i. trattare con fornitori, stipulare contratti, acquistare, vendere e permutare beni immobili, beni mobili soggetti a registrazione e mobili;
- j. stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali;
- k. effettuare investimenti di qualsiasi tipo;
- l. concedere fidejussioni e garanzie equivalenti.
- m. proporre la quota dovuta dagli associati all'atto dell'iscrizione e annualmente all'Associazione;



IUSTITIA IN VERITATE

ASSISTENZA DIRITTI LESI

- n. dichiarare la decadenza da socio o l'esclusione in prima istanza;
- o. aprire rappresentanze o nominare delegati;
- p. nominare procuratori speciali per singoli progetti o attività conferendogli i relativi poteri;
- q. cooptare associati nel Consiglio Direttivo in caso di cessazione di uno o più Consiglieri;
- r. scegliere professionisti esterni all'Associazione e stipulare contratti con Istituti di Credito;
- s. fissare la somma massima liquida che il Tesoriere dell'Associazione può tenere a disposizione per pagamenti urgenti e per le piccole necessità correnti;
- t. compiere ogni altra azione e assumere ogni altra deliberazione o impegno al fine di realizzare gli scopi e l'oggetto dell'Associazione nel rispetto del presente Statuto.

10.5. I compiti del Segretario del Consiglio Direttivo sono

- a) redigere il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e firmarlo insieme al Presidente;
- b) curare la corretta archiviazione di tutta la documentazione associativa, registrando la corrispondenza in arrivo e in partenza e ogni altro atto o documento;
- c) tenere aggiornato il libro soci provvedendo alla registrazione dell'iscrizione di nuovi associati o all'annotazione della decadenza o esclusione dei soci iscritti;
- d) trascrivere quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal presidente e dal segretario dell'Assemblea;
- e) provvede su delega del Presidente e insieme al tesoriere o al Presidente ad emettere e negoziare titoli di pagamento.
- f) tenere aggiornato il Consiglio Direttivo sulla legislazione di riferimento;
- g) ottemperare alle deleghe che gli dà il Presidente;

10.6 I compiti del Tesoriere del Consiglio Direttivo sono

- a) redigere il bilancio o il documento economico preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- b) è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse o affidategli ed è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente;
- c) Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutti i movimenti di denaro;



IUSTITIA IN VERITATE

ASSISTENZA DIRITTI LESI

- d) Provvede a versare gli importi riscossi presso l'Istituto di Credito indicato dal Consiglio Direttivo sui conti intestati all'Associazione;
- e) Provvede ad aprire e chiudere conti correnti intestati all'Associazione, con firma disgiunta dal Presidente, presso l'Istituto di Credito indicato dal Consiglio Direttivo;
- f) Provvede ad emettere e negoziare titoli di pagamento con firma disgiunta dal Presidente presso l'Istituto di Credito indicato dal Consiglio Direttivo sui conti intestati all'Associazione;
- g) Presenta al Presidente la situazione di cassa aggiornata una volta al mese;
- h) E' autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti e per provvedere alle piccole spese correnti;
- i) Cura che sia tenuto aggiornato su apposito registro l'inventario di tutto il materiale sociale e né è il responsabile.

Il prelievo dai conti correnti delle somme necessarie ai pagamenti avverrà con assegni di conto corrente bancario o di conto corrente postale con firme disgiunte del Presidente e del Tesoriere.

Per le piccole spese correnti, fermo il rendiconto, non è necessaria autorizzazione o mandato da parte degli organi associativi.

11. ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

11.1. Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a. le quote d'iscrizione all'Associazione;
- b. le quote annuali ordinarie dei soci;
- c. le entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- d. le contribuzioni di soci associati e partecipanti;
- e. le contribuzioni, i prezzi ed i proventi per le prestazioni rese a terzi dall'Associazione;
- f. i finanziamenti e/o i contributi dall'Europa, dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali, da altre Associazioni e da altri enti pubblici e/o privati;
- g. da qualsiasi altra entrata legalmente possibile.

11.2. Tutte le entrate e i beni donati o acquistati nel corso della vita dell'Associazione costituiranno il patrimonio dell'Associazione vincolato allo scopo ai sensi dell'art. 37 c.c. e dall'art. 10 c.c. comma 1°, lettera e) D. Lgs n° 460/97.



IUSTITIA IN VERITATE

ASSISTENZA DIRITTI LESI

11.3. L' esercizio finanziario coincide con l'anno solare, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

12. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

12.1. Nel caso di cessazione dell'Attività, per le cause previste dal Codice Civile o per delibera dell'Assemblea, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

12.2. In caso di scioglimento dell'Associazione tutto il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altre associazioni ONLUS o a scopi di pubblica utilità, preferibilmente con scopo sociale simile o assimilabile, sentito l'organo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della legge 31.12.1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

13. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

13.1. Ogni controversia, senza esclusioni, che dovesse insorgere fra l'Associazione e i soci o fra i soci per ragioni attinenti l'Associazione, che non potessero essere definite e composte in via diretta ed amichevole tra le parti, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione su istanza della parte interessata, che opererà come amichevole compositore della lite.

13.2. Ove tale composizione non riesca, la parte interessata potrà adire il Tribunale di Milano.

14. RINVIO ALLA LEGGE

14.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato Italiano in materia specifica e al D. Lgs n° 460/97.